

Fondo Bilaterale, adempimenti al via ... il ruolo controverso svolto dal Gruppo F.S.!

In dirittura d'arrivo gli adempimenti per la collocazione del Fondo Bilaterale nell'INPS, ma le decisioni unilaterali continuamente assunte dai vertici F.S. e dalle sue strutture decentrate, in tema di riorganizzazione aziendale, possono metterne in mora la sua funzionalità!

Con il via libera dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali si va verso il completamento dell'iter avviato dopo la stesura degli accordi del 15 Maggio 2009 sul Fondo Bilaterale, che prevedevano la collocazione delle sue risorse economiche presso l'INPS. Una volta quindi definita con apposita convenzione la determinazione dei flussi di contribuzioni e delle prestazioni del Fondo con la stessa INPS, così come richiamato negli accordi surrichiamati e sottolineato nella nota del Ministero del Lavoro succitata che opportunamente riportiamo, il Fondo potrà quindi dare corso alla liquidazione delle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, quest'ultime risolutive di rapporto di lavoro, **qualora ovviamente ne esistano le condizioni, che tassativamente sono condizionate al rispetto certissimo delle procedure di confronto con le O.S. territoriali, così come previsto negli accordi di costituzione dello stesso Fondo.**


*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.
Divisione IV
Tel. 06 46835099 - Fax 06 46834084


Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 19/02/2010
Prot. 14 / 0004024

ALL'INPS
c.a. Direttore Generale
dott. Mauro Nori
fax 06.52054252
e p.c.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per il trasporto ferroviario
fax 06.41583514

Alle Ferrovie dello Stato
Direzione Centrale risorse umane e organizzazione
c.a. dott. Domenico Braccialarghe
fax 06.44106230

Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società del Gruppo FS, di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997

Si riscontra la nota Inps n. 7215 del 30 luglio 2009, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alle indicazioni procedurali necessarie ai fini dell'effettiva presa in carico del Fondo indicato in oggetto da parte dell'Inps. Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si fa presente che il trasferimento del Fondo in questione presso l'INPS può essere disciplinato attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'Inps, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato, che - nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 510 del 23 giugno 2009 e negli accordi collettivi tra Ferrovie dello Stato e OO.SS. di categoria di cui al medesimo D.M. - regoli le modalità di presa in carico del Fondo da parte dell'Inps e i relativi aspetti gestionali. In particolare, tramite le convenzioni, potranno essere regolati, da un lato, il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate e, dall'altro, la correttezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni previste dal Fondo stesso.

Codesto Istituto è invitato a trasmettere le convenzioni stipulate e a riferire alla scrivente - con cadenza semestrale - sull'applicazione delle convenzioni medesime.

Il Direttore Generale
(Maurice Mancini)

mej

Il valore quindi degli accordi del 15 maggio u.s. assume sempre più valenza, se si rapportano le tutele, garantite dal Fondo Bilaterale, quale nuovo e moderno ammortizzatore sociale, alla condizione di crisi occupazionale che sta interessando il mondo del lavoro, che evidentemente non può essere affrontata efficacemente da ammortizzatori ormai desueti quali la CIG, la CIGS o tantomeno la CIG in deroga.

Con il Fondo Bilaterale il Sindacato dei Ferrovieri è riuscito invece ad assicurare un grado di copertura e di tutela per i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 interessati da stati di crisi, sia temporanei che strutturali o da processi di ristrutturazione aziendali, certamente più avanzato di quello garantito oggi dagli ammortizzatori surrichiamati che scontano problemi rispetto ai loro limiti temporali, che evidentemente sono un vero handicap di fronte alla virulenza della crisi economica in atto ed alla luce delle recenti modifiche sulle regole di accesso ai trattamenti pensionistici introdotti con il decreto anticrisi del 3 agosto 2009.

E' chiaro però che **un mancato rispetto delle regole e delle procedure** tracciate nell'accordo del 15 maggio 2009, propedeutiche all'individuazione dei soggetti eventualmente da interessare alle prestazioni del Fondo, siano esse conservative che risolutive del rapporto di lavoro, **mette in mora**, anche in previsione di un successivo controllo di legittimità di organi ispettivi, **la possibilità, per coloro che ricadevano nei parametri di accesso alle prestazioni di usufruire delle stesse, anche se su base volontarie e magari su sollecitazione delle Società del Gruppo F.S.**

Per maggiore chiarezza riportiamo le regole di procedura da rispettare, da parte di O.S. e datore di lavoro, per la individuazione dei destinatari delle prestazioni del Fondo Bilaterale:

Quando e come si erogano le prestazioni del Fondo

Solo a seguito dell'attuazione delle fasi di confronto previste dal sistema di relazioni industriali del CCNL delle Attività Ferroviarie, del Contratto aziendale del 16.4.2003 e delle fasi procedurali del regolamento del Fondo definite su base nazionale .

Quali sono le motivazioni alla base dell'apertura della procedura

- ▶ razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- ▶ riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- ▶ cessazione di attività.

Stato di crisi ed apertura della trattativa sui territori

Le Aziende che, a causa di ricadute occupazionali derivate da esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o di innovazione tecnologica, vogliono accedere alle prestazioni del fondo devono presentare alle Segreterie Regionali firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. **un motivato ed articolato progetto** nel quale devono esplicitare gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali specificando:

- ▶ i motivi tecnici, organizzativi o produttivi alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- ▶ il numero e i profili/figure professionali del personale da considerare eccedentario;
- ▶ i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.



Contestuale comunicazione sui termini del progetto aziendale dovrà essere inviata anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti l'accordo. Nei casi in cui il progetto riorganizzativo interessi più regioni, la procedura con le strutture territoriali del Sindacato sarà preceduta da un incontro con le Segreterie Nazionali per esaminare possibili soluzioni **nei sette giorni successivi** alla sua attivazione, ed in assenza di intese verrà attivata la procedura sul territorio.

Il confronto nel territorio sul progetto aziendale si aprirà su richiesta delle O.S. **entro i cinque giorni successivi e dovrà concludersi nei successivi 45 giorni.**

Al termine della procedura l'azienda darà formale comunicazione sul risultato del confronto all'ULPMO il cui Direttore, nei casi di dissenso, convocherà le parti per favorire il raggiungimento dell'accordo, **nei 30 giorni successivi alla comunicazione.**

Come si procede in assenza di accordo sindacale sul progetto aziendale

In assenza di accordo dopo la trattativa sul territorio e davanti al Direttore dell'ULPMO competente per territorio, l'intesa si intenderà definita e verrà sottoscritta, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalla Società, per una quantità di personale eccedentario non superiore al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale.

In tali casi la Società del Gruppo F.S. interessata **potrà però utilizzare, per il riequilibrio occupazionale, esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria, senza poter avere accesso agli strumenti obbligatori di riequilibrio occupazionale previsti dal Fondo in caso di accordo con il Sindacato.**

Anche la possibilità quindi, per le Società del Gruppo F.S. Spa del ricorso, nella percentuale del 30%, agli strumenti di gestione delle prestazioni ordinarie e straordinarie su base volontaria **si determina a valle di un confronto con le O.S. territoriali e le RSU,** che allo stato viene arrogamente eluso dalla Dirigenza Aziendale a tutti livelli.

Una Dirigenza che sembra in preda ad vero e proprio **raptus di decisionismo galoppante**, atteso che su tutto il territorio sono in atto processi unilaterali di riorganizzazione aziendale e di vere e conclamate violazioni contrattuali, che stanno creando condizioni politiche di instabilità strutturale in tema di relazioni industriali, **tanto da mettere a rischio i termini della gestione del Fondo Bilaterale.**

E' evidente che il **Sindacato nazionale ed le RSU e le Segreterie Regionali**, non accetteranno mai di essere assoggettati ad un ruolo notarile delle scelte aziendali, così come negli intendimenti della Dirigenza del Gruppo.

La problematica **quadri o super quadri** che dir si voglia, per come è stata condotta, **le violazioni degli accordi nel settore manutentivo, l'assegnazione del personale ai turni equipaggi** e quant'altro denunciato dalla FAST FerroVie, oltre alle motivazioni che sono **alla base delle astensioni del lavoro sul rinnovo del CCNL,** sono la dimostrazione di quanto questa Dirigenza aziendale sia sensibile ai richiami di chi, a torto ritiene che la mortificazione del ruolo del Sindacato sia utile alle imprese.

Considerato che questa tesi è tanto becera quanto impercorribile, **siamo fiduciosi che il Gruppo F.S. ed i suoi Dirigenti si ravvedano** e tornino a ridare dignità al confronto con il Sindacato.



In particolare **in tema di riorganizzazione aziendale** è quanto mai indispensabile ed obbligatorio tornare al rispetto delle regole procedurali dettate nella costituzione del Fondo Bilaterale, anche in considerazione del ruolo che **il suo Comitato amministratore è chiamato a svolgere**, che prevede, tra l'altro, l'assunzione dei seguenti compiti:

- ▶ deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari;
- ▶ deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni,
- ▶ vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione.

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

Roma, 15 Marzo 2010

